

Allegato Paese – Italia

Per condizioni Generali di Vendita

Il presente rappresenta l'allegato Paese ai sensi dell'Art. 17 delle GTC. Questo allegato Paese si applica se allegato alle GTC. In caso di conflitto, le previsioni del presente allegato Paese prevarranno sulle previsioni delle GTC.

Nel dettaglio, le seguenti previsioni si applicheranno in deroga alle GTC.

1. Sostituzione dell'Art 3 (1) delle GTC

L'Art 3.1 (1) delle GTC è sostituito dal seguente testo:

(1) LGS potrà effettuare consegne parziali o servizi parziali se il Cliente li potrà utilizzare per lo scopo pattuito, se la consegna dei rimanenti beni ordinati può essere assicurata e se ciò non causi al Cliente un considerevole aggravio di lavoro e/o di spese. I costi aggiuntivi emersi a causa di una consegna parziale non saranno tenuti di conto qualora LGS acconsenta a sostenerli.

2. Sostituzione dell'Art 5 (4) delle GTC

L'Art 5 (4) delle GTC è sostituito dal seguente testo:

(4) Il Cliente sarà automaticamente inadempiente allo scadere del sopradetto termine di pagamento. Una separata comunicazione non sarà necessaria. Durante il periodo di mora, gli interessi pagabili sull'importo in fattura saranno calcolati con la seguente formula: Tasso di riferimento BCE + 8,000% (Art. 5 del D.lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell'art. 1 del d.lgs. 192/2012) e comunque nei limiti di legge. Rimarrà salvo il diritto al risarcimento del danno da inadempimento.

3. Riserva di proprietà in caso di vendita

Nonostante quanto disposto dalle altre previsioni di queste GTC, si applicherà quanto segue:

(1) LGS si riserva il diritto di proprietà su tutti i prodotti venduti ("Prodotti coperti da Riserva di Proprietà") sino al completo pagamento di tutte le pretese di LGS legate alla relazione commerciale con il Cliente.

(2) Nel caso di conti correnti, la riserva di proprietà si applica a garanzia del saldo delle obbligazioni da adempiere a favore di LGS.

(3) Il Cliente non potrà dare in garanzia i Prodotti coperti da Riserva di Proprietà, trasferirli o altrimenti disporre in modo tale da mettere a repentaglio la proprietà di LGS prima del completo pagamento delle pretese di LGS. Il Cliente dovrà prontamente informare LGS per iscritto se qualsivoglia terza parte abbia accesso agli oggetti contrattuali di proprietà di LGS.

(4) Il Cliente dovrà trattare i Prodotti coperti da Riserva di Proprietà con la dovuta cura durante il periodo di riserva della proprietà.

4. Sostituzione Art 6 delle GTC

L'Art 6 delle GTC è sostituito dal seguente testo:

Art 6 Richieste sotto garanzia del Cliente

(1) Di regola, LGS non accetta alcun accordo sulla qualità dei prodotti, a meno che non sia stato previsto altrimenti per iscritto. In particolare, i dettagli forniti al Cliente da LGS all'interno dei propri cataloghi, listini e altre informazioni non saranno in alcuna circostanza considerati come accordi sulla qualità. LGS non si assume alcuna responsabilità riguardante le dichiarazioni pubbliche di terze parti a cui il Cliente non abbia specificamente fatto riferimento per iscritto a LGS dichiarando che esse fossero rilevanti per il Cliente.

(2) Qualora un vizio, che possa essere soggetto ai diritti di garanzia, divenga palese durante la consegna, ispezione o in un qualunque successivo momento, LGS dovrà esserne messa a conoscenza per iscritto senza ritardo. Qualora il Cliente non ispezioni la consegna e/o non riporti i vizi in modo appropriato, la responsabilità di LGS per tale vizio impropriamente riportato dovrà considerarsi esclusa. In ogni caso, LGS dovrà essere messa a conoscenza per iscritto di ogni vizio palese entro due giorni lavorativi dall'effettuazione della consegna e dei vizi occulti entro due giorni lavorativi dalla loro scoperta.

(3) Il Cliente dovrà fornire al LGS il tempo e l'opportunità per il successivo adempimento richiesto, in particolare per la restituzione del Bene Noleggiato oggetto di notifica per sua ispezione. Il luogo dell'ispezione sarà la sede dell'entità LGS. Il tempo richiesto per l'adempimento della prestazione sarà almeno 15 giorni. In caso di sostituzione della consegna, il Cliente dovrà restituire i beni viziati a LGS.

(4) Le spese richieste per l'ispezione e la prestazione successiva, in particolare i costi di trasporto, lavoro e materiale, nonché quelli di assemblaggio e disassemblaggio ove applicabili, saranno sostenuti o rimborsati da LGS se il vizio effettivamente esista. Altrimenti, LGS potrà richiedere al Cliente risarcimento per i costi sostenuti a causa della richiesta ingiustificata di rimedio dei vizi (in particolare i costi di ispezione e trasporto), a meno che la mancanza del vizio fosse non riconoscibile per il Cliente.

(5) Con riferimento alla prestazione successiva, LGS avrà il diritto di scegliere tra la rimozione del vizio o la consegna di un bene privo di vizi, fatto salvo il diritto di rifiutare la prestazione successiva per eccessiva onerosità. La prestazione successiva non includerà né il disassemblaggio né l'assemblaggio del bene difettoso qualora LGS non fosse obbligata ad effettuare l'assemblaggio originale.

(6) Nel caso in cui la prestazione successiva fallisca, la scadenza fissata dal Cliente per la prestazione successiva sia trascorsa senza successo, il Cliente rifiuti la prestazione in modo definitivo o non solleciti la prestazione entro la data contenuta nel contratto, anche se una prestazione puntuale è essenziale per LGS ai sensi delle rispettive notifiche prima della conclusione del contratto, o qualora si verificano speciali circostanze che giustifichino la risoluzione del contratto tenendo in considerazione gli interessi delle parti, il Cliente può rendere dal contratto o chiedere una riduzione del prezzo. Il recesso dal Contratto è escluso per vizi insignificanti.

(7) Anche in caso di difetti, il Cliente potrà solamente domandare il risarcimento e/o il rimborso per le spese accessorie soggette alle presenti GTC. Ogni altra pretesa sarà da considerarsi esclusa.

5. Sostituzione Art 7 delle GTC

L'Art 7 delle GTC è sostituito dal seguente testo:

Art 7 responsabilità di LGS

(1) LGS potrà essere ritenuta responsabile civilmente – indipendentemente dalle basi giuridiche – entro la responsabilità per inadempimento per dolo o colpa grave. In caso di colpa lieve, LGS sarà responsabile solo:

a) per danni risultanti da morte o lesioni, e

b) per danni risultanti da un significativo inadempimento contrattuale di un'obbligazione contrattuale essenziale. Obbligazioni contrattuali essenziali sono le obbligazioni il cui inadempimento è richiesto per una corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento le parti fanno affidamento e possono fare sistematicamente affidamento. Tuttavia, in questo caso, la responsabilità di LGS è limitata al 25% del valore del contratto.

(2) Le limitazioni di responsabilità ai sensi del paragrafo 1 si applicheranno anche in caso di inadempimento di un'obbligazione da parte o a beneficio della persona per cui LGS sia responsabile ai sensi di previsioni normative. Esse non si applicano alle pretese del Cliente ai sensi della normativa in materia di responsabilità da prodotto e qualora il vizio sia stato fraudolentemente occultato o la qualità del Bene Noleggiato sia stata garantita da LGS.

6. Aggiunta all'Art 12 delle GTC

All'Art 12 delle GTC è aggiunto il paragrafo (4) con il seguente testo:

(4) Il Cliente è a conoscenza che LGS ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto e che dichiara di aver compreso. Il Cliente aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. Il Cliente manleva fin d'ora LGS per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Cliente o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora il Cliente, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte del Cliente o di suoi eventuali collaboratori, LGS potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data

di ricezione della comunicazione. LGS potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Il Cliente si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.lgs 231/01 di LGS, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. Il Cliente è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali di LGS o di terzi specialisti incaricati.

Il Cliente si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di LGS casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli contenuti nel modello.

7. Sostituzione Art 18 delle GTC

L'Art 18 delle GTC è sostituito dal seguente testo:

Art. 18 Scelta della legge applicabile e Foro competente

(1) Il diritto italiano si applicherà in via esclusiva alle presenti GTC e alle relazioni contrattuali tra LGS e il Cliente, senza che si applichi la convenzione ONU sulla vendita internazionale dei beni (CISG).

(2) Il Foro competente in via esclusiva ed internazionale per tutte le controversie legate in modo diretto o indiretto alle presenti relazioni contrattuali sarà quello presso la sede di LGS. In aggiunta, LGS potrà citare il Cliente anche presso la sua sede.

8. Aggiunta della clausola di approvazione espressa alle GTC

Alle GTC è aggiunto l'Art. 22 con il seguente testo:

Art 22 Approvazione espressa clausole

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, il Cliente dichiara di accettare espressamente le previsioni contenute nei seguenti articoli: Art 3 (Consegna, termini di consegna e mancata consegna); Art 4 (Passaggio del rischio, inadempimento in accettazione); Art 5 (Prezzi e Termini di Pagamento); Art. 6 (Esclusione delle richieste sotto garanzia del Cliente nei contratti di vendita); Art. 7 (Altre Responsabilità di LGS); Art. 8 (Responsabilità da Prodotto); Art. 9 (Prescrizioni in caso di vendita); Art. 10 (Diritti di proprietà intellettuale e licenza Software); Art. 13 (Export Control); Art 15 (Previsione specifica per il Prestito d'Uso); Art 16 (Previsione specifica per i Servizi di Training); Art. 18 (Scelta della legge applicabile e Foro competente); Art. 18(Clausola Finale); Punto 3 del presente allegato paese (Riserva di proprietà in caso di vendita).

Leica Geosystems S.p.A.

Via Codognino, 10,
26854 Cornegliano Laudense - Lodi
Italia

PEC: leicageosystems@pec.it

Telefono: +39 037169731

www.leica-geosystems.com